

ESENTE



CASSAZIONE *net*

1264715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

24

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA

- Presidente -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Rel. Consigliere -

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA

- Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO

- Consigliere -

Oggetto

*FAMIGLIA E
ISTITUTI AFFINI

Ud. 04/11/2014 - CC

R.G.N. 29097/2012

Car. 1264

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 29097-2012 proposto da:

MEAG

X

, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ARENULA 21, presso lo studio dell'avvocato DANILO TONON,
rappresentato e difeso dall'avvocato CACCAVARI ENZO giusta
mandato in calce al ricorso;

contro

AD

- ricorrente -

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le sigle e
gli altri dati personali, ai
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☒ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

- intimata -

avverso la sentenza n. 26/2011 della CORTE D'APPELLO di
REGGIO CALABRIA, depositata il 14/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.

In un procedimento di divorzio tra MEA e AD la Corte d'appello di Reggio Calabria con sentenza del 14/11/2011, confermava la pronuncia del locale Tribunale in ^{data} 22/2/2008, che aveva determinato un assegno, a carico del marito, per la moglie e per i due figli, maggiorenni, ma non autosufficienti economicamente, prevedendo che l'assegno divorzile decorresse dalla data della domanda della moglie.

Ricorre per cassazione il marito.

Non svolge attività difensiva la moglie.

Con i primi due motivi, il ricorrente censura la pronuncia impugnata, rispettivamente nella parte in cui ha determinato l'assegno divorzile a favore della moglie e proceduto alla quantificazione di esso, insieme con quello dovuto a titolo di mantenimento dei due figli.

Il ricorrente propone in questa sede valutazioni di merito, che esulano dal giudizio di legittimità. La Corte territoriale si è uniformata al consolidato orientamento giurisprudenziale, per cui l'assegno divorzile compete al coniuge che sia privo di mezzi, tali da potergli permettere il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello tenuto, durante la vita matrimoniale (Per tutte, Cass. n. 20582/2010).

Con motivazione congrua ed immune da vizi, la sentenza impugnata, sulla scorta delle indagini di polizia tributaria, ha evidenziato le ingenti disponibilità patrimoniali, di cui il marito già godeva nei primi anni novanta (quando non era ancora intervenuta la separazione), tanto da aver costituito, con un relevantissimo conferimento, una società di capitali, con un notevole saldo di conto corrente, anche grazie ad una donazione miliardaria del proprio padre, a fronte delle modestissime disponibilità patrimoniali della moglie.

La sentenza dà atto altresì del fatto che, negli anni 2000/2001 (e, dunque, dopo la separazione) il marito aveva movimentato ingenti somme di denaro in due conti correnti e che rimane priva di fondamento l'apodittica censura di errore materiale di battitura, relativamente ai movimenti di uno dei due conti correnti, pur formalmente intestato ad una società terza.

Altrettanto apodittiche e prive di riscontri probatori, secondo la Corte d'appello, le affermazioni, che vengono riproposte in questa sede, con cui si pretende di ascrivere l'elevato tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale e la separazione, esclusivamente agli aiuti economici del padre del ricorrente, nel frattempo deceduto.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte territoriale, con valutazione congrua e non censurabile in sede di legittimità, sulla base della considerazione delle rispettive posizioni economiche delle parti, ha liquidato l'assegno di mantenimento in favore della moglie e dei due figli, confermando sul punto la sentenza di prime cure.

Con il terzo motivo, il marito censura la sentenza della Corte d'appello, là dove, in accoglimento dell'appello incidentale della moglie, aveva disposto la decorrenza dell'assegno divorzile dalla data della sua domanda.

Come è noto, l'art. 4, comma 13, l. 898/1970, nel consentire la decorrenza dell'assegno divorzile dalla domanda, conferisce al giudice un potere discrezionale (Cass. n. 1613 del 2011). Dal generale contesto motivazionale, emerge la scelta della Corte territoriale che, all'evidenza, dispone la

decorrenza dalla domanda, tenuto conto della notevolissima disparità di condizioni economiche tra i due coniugi.

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 11 l. 196/2003, nonché dell'art. 1343 c.c.. 6 della l. 898/970. Il motivo è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente censura in questa sede il "convincimento" del "primo giudice", formatosi sulla relazione di una società investigativa. Il motivo non propone, al riguardo, censura alla sentenza impugnata, che, dal canto suo, non fa riferimento alcuno alla relazione di detta società, ^{mentre} ^{esse} quanto alle indagini tributarie, si limita ad affermare, del tutto apoditticamente, che ^{esse} risultano erronee e lacunose. 19

Va conclusivamente rigettato il ricorso.

Nulla sulle spese, non essendosi costituita l'intimata.

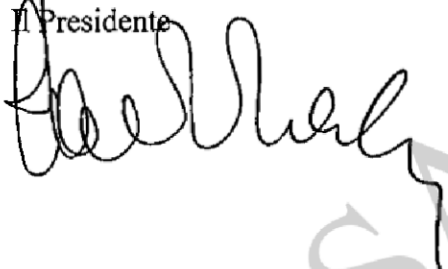
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Roma, 4 novembre 2014

Il Presidente

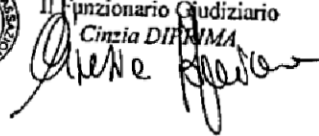


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 26 GEN. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

